

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 13 giugno 2017, prot. 8067

**Comune di Chivasso (To) - Soc. Eridano Srl – Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 7/06/2017– Lotto 1.2.**

Premesso che:

il giorno 7 del mese di giugno dell'anno 2017 dalle ore 10.45 alle 11.00 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 7232/A1903A del 29/05/2017.

In data 9/03/2017 (pervenuta in Regione Piemonte il 4/04/2017) la Soc. Eridano Srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Chivasso (To) la richiesta per la ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale Lotto 1.2 con superficie di vendita mq. 7.400, tipologia G-CC2, (autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 1733/DB1701 del 9/03/2011) settore non alimentare, ubicato nella L2 in "Area ex Lancia" pressi S.S. 26, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999.

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 7/06/2017, dopo una breve discussione ha, a maggioranza degli aventi diritto, espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, richiesta dalla Soc. Eridano Srl per la ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale Lotto 1.2 con superficie di vendita mq. 7.400, tipologia G-CC2, (autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 1733/DB1701 del 9/03/2011), settore non alimentare, ubicato nella L2 in "Area ex Lancia" pressi S.S. 26 del Comune di Chivasso, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR 191/2012, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nella precedente deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 1733/DB1701 del 9/03/2011, nella determinazione dirigenziale n. 193 del 9/05/2012, relativa alla esclusione del progetto del Parco Commerciale, ubicato in "Area ex Lancia", dalla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98 e nella determinazione dirigenziale n. 66 del 11/02/2015, relativa all'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi a costruire che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative;
- di prevedere il ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;
- di prescrivere l'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell'ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2;

- di subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20/11/12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

acquisito il parere del rappresentante del Comune di Chivasso ai sensi dell'art. 11 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i.;

preso atto del parere del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, espresso con nota del 31/05/2017 (ns. prot. n. 7431/A1903A del 1/06/2017);

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012 e n. 3 del 11/03/2015 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 5, 6,14,15,17,23,24,25,26,27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi - D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 1733/DB1701 del 9/03/2011, relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Società Eridano Srl per l'attivazione di un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 7.400, composto da 4 medie strutture di tipologia M-SE3 per un totale di mq. 4.900 e 1 media struttura di tipologia M-SE4 di mq. 2.500, ubicato nella L2 in "Area ex Lancia" pressi S.S. 26 del Comune di Chivasso;

vista la determinazione dirigenziale n. 193 del 9.05.2012 di esclusione del progetto del Parco Commerciale, ubicato in "Area ex Lancia", dalla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98;

preso atto altresì della determinazione dirigenziale n. 66 del 11/02/2015 di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi a costruire per il G-CC2 – lotto 1.2 – dell'area ex Lancia di Chivasso, rilasciata alla società Eridano srl ai sensi dell'art. 26 c. 7 della LR 56/77;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

vista la LR n. 56/77 s.m.i. art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti a maggioranza, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria

#### d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Soc. Eridano Srl per la ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale Lotto 1.2 con superficie di vendita mq. 7.400, tipologia G-CC2, (autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 1733/DB1701 del 9/03/2011), settore non alimentare, ubicato nella L2 in "Area ex Lancia" pressì S.S. 26 del Comune di Chivasso, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR 191/2012, avente le seguenti caratteristiche:
  - a) superficie di vendita mq. 7.400 composta da:

1 M-SE4 di	mq. 2090
1 M-SE3 di	mq. 1400
1 M-SE3 di	mq. 1360
1 M-SE2 di	mq. 800
1 M-SE2 di	mq. 720
1 M-SE2 di	mq. 520
1 M-SE2 di	mq. 510
  - b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 8.925;
  - c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive grande struttura centro commerciale sequenziale (G-CC2) di mq. 7400, che deve essere: non inferiore a mq. 8.658 pari a posti auto n. 333 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 3.750 in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i.; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
  - d) aree carico-scarico merci mq. 1.058;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa facendo salve:

- tutte le prescrizioni contenute nella precedente deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 1733/DB1701 del 9/03/2011, nella determinazione dirigenziale n. 193 del 9/05/2012, relativa alla esclusione del progetto del Parco Commerciale, ubicato in "Area ex Lancia", dalla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98 e nella determinazione dirigenziale n. 66 del 11/02/2015, relativa all'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi a costruire che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative;
- di prevedere il ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;
- di prescrivere l'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell'ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2;
- di subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20/11/12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98;

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Chivasso (To) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 c. 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. A norma dell'art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario Via Pisano 6 - Torino.

IL PRESIDENTE  
della Conferenza dei Servizi  
Dirigente Settore Commercio e Terziario  
Dott. Claudio MAROCCO